



## COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DIMESSINA

ORDINANZA n° 51

Del 15/07/2019

**Istituzione Zona a Traffico Limitato sul lungomare Naxos e Lungomare Tysandros anno 2019**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale, ha sempre perseguito, per questa città, attraverso le scelte operate, finalità atte a migliorare la qualità della vita cittadina, quindi perseguire il decoro, la pulizia e la tranquillità;
- che; ogni anno, nel periodo estivo, questa Amministrazione istituisce, nelle ore serali, sul Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, una Zona a Traffico Limitato, per consentire ed agevolare il transito pedonale e/o il passeggio di quanti si riversano sul predetto lungomare

PRESO ATTO della soddisfazione dei cittadini per le iniziative intraprese da questa Amministrazione in tal senso; RAVVISATO che l'interdizione al traffico veicolare nelle zone e vie particolarmente trafficate: sia dal punto di vista veicolare che pedonale, costituisce certamente segno tangibile e qualificante sia in termini di vivibilità, di innovazione e di ritorno commerciale e turistico, con refluenze positive sia per i cittadini che per le attività commerciali e turistiche locali;

RILEVATO dato l'arrivo della stagione estiva; un aumento del flusso veicolare su tutto il lungomare Naxos Tysandros nelle ore pomeridiane e serali;

RITENUTO opportuno adottare dei provvedimenti interdittivi della circolazione veicolare nelle ore serali per tutto l'intero periodo estivo, nel predetto tratto di lungomare, al fine di far diminuire l'indice di invivibilità causato dal frastuono delle auto in circolazione.

CONSIDERATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale ed il decoro urbano, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

RITENUTO necessario istituire una Z.T.L., nel Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Lungomare Naxos e la Via Dalmazia e sino all'intersezione tra la Via Lungomare Tysandros con la Via Erice (Cavalcavia San Giovanni);

RITENUTO necessario oltre che opportuno, istituire nel predetto tratto di strada, nelle ore in cui è in vigore la Z.T.L., il divieto di sosta ambo i lati con rimozione, per tutti i veicoli e moto di qualsiasi genere e cilindrata;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000:

### ORDINA

- 1) **Di istituire** dal 18 LUGLIO AL 08 SETTEMBRE 2019 nelle vie Lungomare Naxos e lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra la Via Dalmazia ed il civico 2 (casa Cozzo), una Zona a Traffico Limitato dalle ore 19:00 alle 01:00.
- 2) **Di Consentire** nei predetti periodi ed orari nella Via Lungomare Tysandros, limitatamente al tratto compreso tra il civico 2 (casa Cozzo) e l'intersezione con Via Erice (cavalcavia S Giovanni) la sosta per motocicli e ciclomotori; ai quali sarà consentito accedere dall'intersezione con Via Erice, esclusivamente a motore spento, sino al completamento dei posti liberi.
- 3) **Di vietare:**

- a) L'ingresso e la sosta nella Z.T.L. a tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso, e di quelli eventualmente regolarmente autorizzati (es.: // Proprietari passi carrabili- solo per l'accesso e l'uscita //, Disabili e Guardia Medica – anche per la sosta)
  - b) L'ingresso la sosta e la circolazione di biciclette a due o più ruote e comunque a tutti i tipi di velocipedi.
  - c) L'ingresso la sosta e la circolazione di cavalli con cavaliere e di veicoli a trazione animale in genere;
  - d) L'uso pattini, monopattini, skateboard e attrezzature simili;
  - e) L'occupazione di suolo pubblico degli spazi residui, oltre a quelli già concessi ai titolari di attività commerciali, adiacente a quello già autorizzato, appositamente lasciato libero, anche per il passaggio e la sosta dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine, nonché per lo svolgimento di cerimonie e manifestazioni civili e religiose;
- 4) **Di consentire** l'accesso, il transito e l'eventuale momentanea fermata all'interno della suddetta ZTL:
- a) ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia, della Guardia Costiera, ai bus turistici diretti verso le strutture ricettive che insistono nella ZTL, limitatamente per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico bagagli e passeggeri: sino alle ore 20:00, solo se le condizioni di traffico pedonale lo consentono e comunque su direttive del personale della Polizia Municipale;
  - b) ai veicoli adibiti all'assistenza e alla manutenzione pubblica ordinaria e straordinaria, limitatamente al servizio da espletare, ai titolari di autorizzazione per l'espletamento del servizio di taxi e noleggio da rimessa, solo se diretti in strutture ricettive insistenti all'interno della Z.T.L..
- 5) **Di consentire** altresì, l'accesso e l'eventuale sosta all'interno della suddetta Z.TL. esclusivamente nei posti all'uopo individuati e sino al riempimento degli stessi:
- a) ai veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno ai veicoli appartenenti al personale della Guardia Medica
- 6) **Di permettere** il transito:
- b) ai proprietari di parcheggi privati e/o garage ubicati all'interno della Z.T.L., regolarmente autorizzati, ed in possesso del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, consentendo a questi ultimi l'accesso nella Z.T.L.:
    1. dalla Via Dalmazia con transito nel Lungomare Naxos- Tysandros, e uscita dall'intersezione con la "Discesa Giordano", per quelli ubicati nel tratto compreso tra la Via Dalmazia alla discesa "Giordano";
    2. dalla Via Naxos (discesa Giordano), con transito nel lungomare Tysandros, e uscita dall'intersezione con la Via Erice, per quelli ubicati nel tratto compreso tra la "Discesa e l'intersezione con Via Erice.
- 7) **Consentire** ove non fosse possibile, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta vietata, l'uscita dalla Suddetta ZTL, sia dei veicoli che le moto, trovati già in sosta all'interno della stessa al momento della chiusura, anche dopo la verbalizzazione;
- 8) **Stabilire** il limite massimo per la velocità dei veicoli regolarmente autorizzati al nei tratti di strada destinati a Z.T.L.: pari a **10 Km/h**.

**AUTORIZZARE** il Comando di Polizia Municipale, di anticipare e/o posticipare l'apertura e/o chiusura della Z.T.L., nei soli casi in cui vengano accertate:

- Condizioni meteo avverse tali da inficiare quello che è lo scopo della Z.T.L.;
- Particolari esigenti di Viabilità e/o di emergenza che lo rendessero necessario;

**DEMANDA:**

- Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti della forza pubblica il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente.
- All'Arca Tecnica di questo Ente, la predisposizione ed il collocamento dei prescritti segnali stradali conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento, con la rimozione di quelli eventualmente in contrasto, con lo stesso, nonché la collocazione di elementi di contrasto per l'ingresso forzato nella Z.T.L. da parte di veicoli non autorizzati.

**TRASMETTERE** la presente Ordinanza, alla Prefettura di Messina, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo — Guardia Costiera alla Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, al Presidio di Guardia Medica di Giardini Naxos, all'Ufficio Messi Comunali per la notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di specifica competenza.

AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente codice della strada, per le occupazioni abusive su strada, ai sensi del Vigente Codice della Strada per le infrazioni alle norme sulla sosta e circolazione veicolate, ai sensi dell'art. 650 del vigente codice penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità.

Nei casi più gravi, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt- 633 e 639 bis del vigente codice penale.

## DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

La presente ordinanza sarà anche portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente dall'ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R- 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

